

ARMI
LA NORMATIVA
IN MATERIA

Project by Tiropratico.com™



2019

PREFAZIONE

Ormai da troppo tempo la linea delle Questure e non meno delle Prefetture è improntata sulla linea che vede il rilascio di ogni licenza in materia di armi, quale eccezione al semplice divieto di portare e possedere armi. Questori e Prefetti sono, per questo motivo, allineati al rapido ritiro di armi, munizioni e licenze ogni qualvolta un cittadino venga coinvolto in una causa, riceva una denuncia o una querela, spesso solo per essere stato colto al volante con un tasso alcolico superiore alla norma.

Certo questo "vademecum" non vi salverà dal rischio ma dovrebbe aiutarvi a non cadere in trappola o mettervi con le vostre stesse mani nelle peggiori situazioni, conoscere bene la normativa in materia vi aiuterà anche a non cadere nell'inganno di coloro che le Leggi ve le raccontano a modo loro.


Quando si viene colpiti da un ingiunzione che obbliga alla consegna di armi e licenze, le soluzioni sono sempre più limitate e nessuna garantirà ad oggi, la soluzione del problema. Fare un ricorso al TAR, non garantirà nulla fino all'ultimo.

L'Italia ormai segue la direzione presa dall'Europa sulla riduzione sostanziale delle armi civili, sapendo che ciò non ridurrà la commissione di omicidi, ma nel solo intento di evitare il coinvolgimento della pubblica Amministrazione (lo Stato), che, come espresso dal Consiglio di Stato, non ha provveduto a disarmare il cittadino che con quell'arma, (da loro concessa), ha compiuto un illecito.

Insomma, Ponzio Pilato era un Italiano e il suo DNA si è trasmesso con grande precisione nei cromosomi dei Dirigenti della pubblica amministrazione, esperti nel "lavarsi le mani" di ogni cosa.

E' quindi inutile, lo ripetiamo, gridare che il Prefetto quel sequestro non poteva farlo, egli lo fa e solo un Giudice può prendersi la responsabilità di riconsegnarvi le armi e le licenze, siatene certi.

S. Bruno



*Dio diede ad Adamo la vita e con essa
gli strumenti per difenderla*

Per cominciare

PORTO D'ARMI: A CHI CHIEDERE

DA RICORDARE:

Per richiedere il rilascio o il rinnovo delle licenze in materia di armi ci si dovrà rivolgere:
NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA (se capoluogo di provincia) direttamente presso l'Ufficio Armi della Questura

NEL COMUNE DI RESIDENZA (se è presente un Commissariato) direttamente presso l'Ufficio Armi del Commissariato.

In mancanza del Commissariato di PS, alla locale caserma dei Carabinieri

RESIDENTIE IN ALTRI LUOGHI LIMITROFI presso l'ufficio armi del Commissariato (se presente), alla stazione dei Carabinieri del luogo ove si e' residenti;

Si puo' reperire la modulistica presso gli uffici sopra elencati anche sul sito della Polizia di Stato
<https://www.poliziadistato.it/articolo/312/>

PARTE I

- LE ARMI -

Definizione generale del concetto di arma.

Si deve definire come arma, ogni oggetto capace di consentire all'uomo di aumentare la propria naturale capacita' di offesa qualora egli lo utilizzi per portare a termine un delitto o un aggressione verso altro essere vivente.

Da questa fondamentale definizione deriva che le armi si distinguono in “armi improprie” gli strumenti atti ad offendere come: bastoni o utensili da lavoro non progettati effettivamente come armi e “armi proprie” come le armi a fuoco e i coltelli, progettati e costruiti quali armi avere e proprie, nate naturalmente per fare del male, (pensiamo alle armi usate in guerra) o per difesa.

Possiamo indicare come armi improprie tutti gli oggetti presenti in natura o gli utensili realizzati per diversi scopi che possono, impropriamente, essere utilizzati dall'uomo con l'intenzione di arrecare offesa o danno ad altro essere vivente (anche animale), ad esempio una falce pur potendosi adoperare quale arma da taglio e' stata progettata e prodotta per il taglio dell'erba, quindi non è un arma perché non nasce e non viene costruita con lo scopo di uccidere. Essa viene infatti venduta in tutti i negozi di ferramenta o giardinaggio liberamente. Così come un tubo dell'acqua serve al trasporto del liquido ma se usato impropriamente per colpire un altro essere umano, diventa un arma: arma impropria.

Sono, invece, armi proprie quelle che la mente umana ha pensato e realizzato al fine di arrecare esclusivamente offesa, ad esempio una spada, una mazza ferrata, un tirapugni un fucile o una pistola, una baionetta, una bomba.

Questa definizione "filosofica" del concetto di arma la ritroviamo anche nelle parole del legislatore, che all'art. 30 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) definisce armi proprie quelle la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona, mentre all'art. 45 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento del T.U.L.P.S), parlando di strumenti da punta e taglio, ci dice che non possono considerarsi armi quelle che, pur potendo occasionalmente servire ad arrecare offesa, hanno una

specifica e diversa destinazione d'uso, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (coltelli da cucina, cacciaviti, martelli, punteruoli); ne consegue, quindi, che nel nostro ordinamento non è sufficiente che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo definire un'arma, ma è sempre necessario ricondurlo alla sua specifica destinazione d'uso. In alcuni casi particolari, comunque, questo ragionamento deve essere considerato generale per poter correttamente definire un'arma.

Qui si vuol semplicemente cercare di far comprendere che ciò che è stato progettato per essere un'arma secoli fa, potrebbe sfuggire alla regola: è il caso, per intenderci, di strumenti quali gli archi, le balestre, le cerbottane e le fionde; tutti hanno in comune l'antica origine e l'uso quali armi proprie, oggi però essi sono relegati al ruolo di attrezzi sportivi che comunque potrebbero essere usati per arrecare offesa alla persona (armi improprie) ma non sono più nell'uso comune allo scopo e sono spesso relegati al solo uso sportivo o di caccia. Di essi ne è comunque vietato il porto senza apposita licenza.

ARMI DA SPARO O “A FUOCO”. (dette anche “da fuoco”)

Sono i fucili, le pistole, i cannoni, ecc. che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di un combustibile. La convenzione di Strasburgo racchiude nell'annovero delle armi da sparo anche quelle ad aria compressa o gas compressi, ma le armi ad aria o gas compressi non sono armi a fuoco. All'art. 45 del Regolamento del TULPS precisa: *non sono considerate armi gli strumenti che pur potendo prestarsi occasionalmente all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti destinati ad uso sportivo*. È chiaro che un arma ad aria compressa, oggi, non abbia altro scopo che quello ludico-sportivo specifico in tutti i poligoni di tiro a segno; essa non è nemmeno utilizzabile per uso venatorio.

Le armi a fuoco possono essere da guerra, comuni o (comuni) ad uso sportivo. (art. 1 e 2 L. 100/1975).

Sono da guerra tutte le armi, con funzionamento a raffica (automatico), fucili semiautomatici d'assalto purché destinati alle forze armate, cioè armi appositamente ed espressamente prodotte per le attuali forze militari o di polizia da particolari industrie. Queste armi non possono essere detenute o vendute al pubblico, ma possono essere detenute quelle in collezioni esistenti da prima del 1975 e possono passare da un soggetto all'altro solo per vie ereditarie (vedi art. 10 Legge 10 aprile 1975).

Con il D. L. 204/2010 in campo civile il calibro 9 Parabellum (9x19 o 9 Luger o 9 Nato che non è una munizione da guerra), può essere usato solo nelle armi lunghe, mentre è vietata l'importazione e la commercializzazione anche tra privati delle armi corte che camerano questa munizione.

Dal novembre 2015, i caricatori delle armi corte che contengono più di 20 colpi o quelli per armi lunghe che contengono più di 10 colpi devono essere elencati nella denuncia di detenzione delle armi e munizioni, ma possono comunque essere utilizzati, sui campi di tiro, tutti i caricatori fino a 29 colpi salvo alcune limitazioni come ad esempio per la caccia, dove i limiti delle munizioni nelle armi usate è indicato di Regione in Regione sul regolamento venatorio e di solito limita i colpi a 2, 3 o 5 colpi.

ARMI COMUNI SPORTIVE

Tutte le armi sono “ARMI COMUNI” siano esse lunghe o corte ma tra esse alcune già catalogate al (ex) Catalogo Nazionale delle Armi o elencate nella nuova classificazione dal Banco Nazionale di Prova, vengono classificate come adatte all'uso sportivo e assumono così questa prerogativa.

In taluni casi alcune armi catalogate in precedenza come armi comuni, sono oggi state classificate sportive. La nuova classificazione va ad annullare la vecchia catalogazione (nata nel 1975) di arma comune semplice.

Ribadiamo: tutte le armi sono annoverate nell'ambito delle armi comuni; tra esse sono state

classificate alcune come armi ad uso sportivo, le restanti rimangono armi comuni tra cui vanno evidenziate quelle lunghe adatte all'uso venatorio.

Con il nuovo DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104 le armi sportive si possono detenere in numero massimo di dodici (anziché sei come prima).

ARMI COMUNI DA CACCIA (Sono armi lunghe quelle con canna lunga almeno 30 cm e lunghezza totale di almeno 60 cm.)

Sono armi (comuni) ad uso venatorio tutte le armi lunghe a canna liscia e quelle con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, in cui sono utilizzabili cartucce in calibro 5,6 mm con bossolo di lunghezza uguale o superiore a mm 40, nonché le carabine, che utilizzano cartucce di calibro superiore a mm 5,6 anche se il bossolo è di altezza inferiore ai 40mm. (Legge Quadro sulla caccia 11-02-1992 n.157).

Per le armi ad anima liscia il calibro non deve essere superiore a 12” (e' vietata la caccia con il cal. 10; 8 e 4 ma non la detenzione). Le armi a canna liscia non sono catalogate e vengono classificate ad oggi in particolari casi e su richiesta del produttore o importatore per altri scopi (es: uso sportivo), quindi si tratta sempre di armi da caccia salvo che il BPN non le abbia classificate come in taluni casi quali armi corte...

Le armi ad aria compressa non possono essere usate per la caccia, così come le armi a percussione anulare di calibro uguale o inferiore a 6mm. Tutte queste sono vietate per la caccia ma la loro detenzione non è vietata.

Da febbraio 2015 anche le armi classificate B7 (armi che assomigliano ad un arma automatica da guerra) sono state vietate per l'uso venatorio, chi le possedeva a tale data continua a detenerle come armi da caccia ma senza poterle usare come tali, se le cede, potrà farlo solo come armi comuni non da caccia e quindi chi le acquista lo fa come tali e quali armi comuni o sportive dovrà denunciarle.

[Decreto Legge 18 febbraio 2015 n.7](#)

Le ultime direttive unitarie hanno modificato la norma sulla caccia come segue: *“l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.”*

ARMI COMUNI ANTICHE

Sono tutte le armi nate prima del 1890, anche se prodotte entro il 1920 come stabilito dall'art.4 del D.M. 14 aprile 1982.

Se sono state costruite dopo il 1920 (DM 14 aprile 1982) sono semplicemente "repliche" e devono essere provviste di matricola; (la nozione di replica viene coniata solo nel 1980).

Le riproduzioni di armi antiche costruite dopo il 1975, devono avere numero di matricola e numero di catalogo. Dopo il 2000 le armi ad avancarica mono-colpo sono state liberalizzate.

ARMI COMUNI ARTISTICHE

Sono quelle armi costruite prevalentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi. Seguono le regole delle armi antiche.

ARMI COMUNI RARE O STORICHE

Sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo

culturale.

Di questi tre ultimi tipi di armi la detenzione è limitata a otto esemplari. Esse seguono le regole delle armi antiche.

ARMI COMUNI LIBERALIZZATE

Sono:

Le armi a gas o ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 Joule
Le repliche di armi ad avancarica mono-colpo. (non fanno parte di queste i revolver ad avancarica; le armi a più canne; le armi antiche, artistiche o rare che vanno regolarmente denunciate).

Inoltre, il [D.L. 29 settembre 2013 n. 121](#) art. 2 comma 3 ha stabilito che *non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm..* Queste armi possono essere acquistate solo da chi ha maggiore età con un documento d'identità, non vanno denunciate e possono essere liberamente trasportate (non portate) con giustificabile motivazione. Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matricola, la punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova Italiano a garanzia di quanto sopra prescritto.

ARMI IMPROPRIE

(oggetti atti ad offendere - art. 4 [L. 18 aprile 1975 n. 110](#)): *Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (coltelli in genere), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, ecc. per il D.L. 204/2010 rientrano in questa categoria anche i laser di classe superiore alla 3b.*

Gli storditori elettrici sono considerati armi a tutti gli effetti e ne è vietato il porto fuori dalla propria abitazione. Anche le bombolette lacrimogene vendute nei negozi specializzati, sono considerate armi se usate per aggredire o turbare l'ordine pubblico.

PARTE ESSENZIALE DI ARMA

E' una parte essenziale dell'arma qualsiasi componente o elemento di ricambio specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco (silenziatore). Queste parti di armi vanno denunciate qualora se ne possieda una o più. Ad esempio le canne di ricambio vanno denunciate insieme alle armi e le munizioni; esse comunque non occupano alcun il posto di un arma sulla denuncia. I caricatori con l'entrata in vigore della L. 204/2010 non sono da considerarsi parte essenziale di arma ma il nuovo decreto 7/2015 modificato poi con decreto 104/18 obbliga alla denuncia dei caricatori per armi corte contenenti più di 20 colpi o dei caricatori per armi lunghe contenenti più di 10 colpi, in questo modo pur non essendo effettivamente parti essenziali d'arma, ma non trovando altra applicazione, vanno considerati quali parti di armi non soggette alle restrizioni sull'uso e il porto.

ARMI SOFTAIR

Sono armi sia lunghe che corte che sparano pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, sono tali purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 (uno) Joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno 3 centimetri dalla volata e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte

anteriore dell'intera arma. Esse sono di libera vendita ai maggiori di 16 anni, sono sottoposte a verifica di conformità accertata dal Banco di Prova e non devono essere denunciate.

ARMI DISATTIVATE O INEFFICIENTI

Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, ciò deve essere fatto da un soggetto munito di licenza di fabbricazione di armi da guerra, da stabilimenti militari o da altri soggetti pubblici ricompresi dall'art. 10 c. 5 della [L 18 aprile 1975 n. 110](#).

ARMI DEMILITARIZZATE O EX-ORDINANZA

Per armi demilitarizzate si intendono le armi da guerra o tipo guerra che sono trasformate in armi comuni o dichiarate tali perché non più in uso alle forze armate. Ad esempio le armi che un tempo erano di proprietà delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, possono essere immesse sul mercato civile come armi comuni.

ARMI COMUNI DA FUOCO PER USO SCENICO

Si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico art. 5 lett. N del D.Lgs. 204/2010. Esse sono sottoposte a verifica del Banco Nazionale di Prova che apporrà specifico punzone.

ARMI PROPRIE DA PUNTA E TAGLIO

Sono quelle dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (baionette, stilette, serramanico a scatto). Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stilette, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, coltelli a scatto (cassazione 26 aprile 1983 n. 3632), stelle ninja. Tutte queste armi vengono generalmente definite "bianche".

Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto può facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria) ma l'arma vera e propria (es: baionetta) deve essere denunciata insieme alle restanti armi a fuoco se già si possiedono o comunque il possesso va denunciato alle autorità.

Il pugnale è dotato di alcune peculiarità tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un doppio filo tagliente, (cioè ai due lati della lama), necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiano un'impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l'uguale impiego in ambo i lati, è ben bilanciato per consentirne il lancio.

Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un'arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola ornamentale). In tal caso, l'elemento distintivo e caratterizzante è costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata nel caso dell'originale e della mancanza di una parte tagliente in quella a simulacro della prima.



Parte II - LICENZE/AUTORIZZAZIONI

DETTENZIONE

Limiti alla detenzione o possesso di armi e munizioni,

è consentito detenere un massimo di:

n° 3 armi a fuoco classificate comuni che non siano da caccia o sportive o armi classificate B7 se non considerate sportive

n° 12 armi classificate sportive

n° illimitato di armi comuni lunghe per uso venatorio (con esclusione delle armi classificate B7 acquistate dopo il 4 novembre 2015).

n° 8 armi antiche o rare (prodotte prima del 1890 o di modello anteriore al 1890 ma prodotte prima del 1920)

n° 200 cartucce per arma corta (o non da caccia)

n° 1500 cartucce per uso venatorio (o per arma lunga dove consentito)

n° 1000 cartucce a pallini (senza denuncia) mentre da 1001 a 1500 (solo con denuncia di queste ultime)

n° 5Kg. di polvere per ricarica (va calcolata anche la polvere contenuta nelle munizioni cariche effettivamente detenute).

Con D.P.R. 23 luglio 1999. Modifiche agli allegati A e B del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 si stabilisce che Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di I

categoria è considerato pari a:

- n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure
- n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure
- n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure
- n. 12.000 cartucce, a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure
- n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
- n. 12.000 cartucce da salve;


Quindi si deve calcolare 1,78 gr. Per munizioni per arma lunga e 0,25 gr. Per munizioni per arma corta.

n° illimitato di caricatori per armi corte con più di 20 colpi e per armi lunghe con più di 10 colpi purché siano stati denunciati dopo il 4 novembre 2015; i caricatori così denunciati, possono essere usati nei luoghi dove è consentito, ad esempio campi e poligoni di tiro o all'estero, dove i limiti non sono così restrittivi. Il limite massimo di capienza dei caricatori per armi di qualsiasi genere è di 29 colpi. Caricatori con capienza superiore possono essere considerati parte di arma da guerra per la quale ne è vietato il possesso.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO CACCIA

Questa licenza consente di "PORTARE" un fucile solamente durante l'esercizio dell'attività venatoria. Al di fuori di tale contesto esso si trasforma in un mero documento di riconoscimento e un titolo di acquisto e trasporto di armi (anche diverse da quelle per le quali è consentito l'impiego venatorio, ad esempio pistole e revolver).

La licenza è composta di due parti: il "libretto" di colore giallo e la "licenza" a sfondo bianco; il primo riporta la foto e i dati anagrafici ed è valido sia come documento di identificazione che come riconoscimento dell'autorizzazione al porto e trasporto d'arma. Il porto d'arma è rilasciato dal Questore e ha validità di 5 anni (DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104). Se il possessore vuol mantenere valida la licenza dovrà corrispondere un versamento annuale della tassa di concessione governativa. L'uso del porto d'armi senza versamento della relativa tassa è comunque un reato amministrativo (e non penale).



LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO

(sportiva) La licenza è composta di due parti:

il "libretto" di colore giallo e la "licenza" a sfondo bianco; il primo riporta la foto e i dati anagrafici ed è valido sia come documento di identificazione che come riconoscimento dell'autorizzazione al porto/trasporto d'arma. Il porto d'arma è rilasciato dal Questore; sia il libretto che la licenza hanno validità di 5 anni (DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104). Questo tipo di autorizzazione abilita solamente all'acquisto ed al trasporto di armi e munizioni, salvo poi poterle

utilizzare nei luoghi idonei all'esercizio delle attività di tiro (poligoni, campi di tiro, ecc.) la dove la licenza è d'obbligo per il porto e l'uso delle armi sul campo.

PORTO DI PISTOLA O DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE

Questa licenza e' composta di due parti: il "libretto" riporta la foto e i dati anagrafici ed ha validità sia come documento di identificazione che come riconoscimento all'autorizzazione al porto d'arma. Il "libretto" ha validità per cinque anni dalla data di rilascio o rinnovo, mentre la licenza ha validità annuale.

Il rilascio e' di competenza del Prefetto.

Con tale licenza e' possibile portare armi da destinare alla difesa personale; come e' facile intuire, si tratta di un titolo molto particolare, per il quale, il requisito del dimostrato bisogno di andare armati riguarda limitate categorie di soggetti. La licenza in argomento consente il porto e l'acquisto di armi da fuoco e munizioni.

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO

E' il documento introdotto dalla Direttiva 477/91CE recepita in Italia con D.Lgs. n. 527 del 30 dicembre 1992, per consentire ai cittadini comunitari di trasportare armi per uso venatorio o sportivo all'interno dei territori Comunitari, nel rispetto delle attuali norme di ogni Stato membro, dette armi devono far parte della denuncia di detenzione del richiedente.

Viene rilasciata dal Questore ai titolari di porto d'armi per uso caccia o tiro a volo; ha validità di cinque anni dalla data di rilascio oppure fino alla scadenza del porto d'armi caccia/sportivo del richiedente. Questa autorizzazione consente il trasporto delle armi in essa elencate nei soli paesi comunitari (nella carta possono essere inserite non più di 10 armi e si possono trasportare contemporaneamente al massimo 3 armi e fino a 1000 munizioni).

TRASPORTO DI ARMI USO SPORTIVO

E' il titolo introdotto dalla legge 26 marzo 1986, nr.85. (da non confondere con la licenza per tiro a volo). Solitamente richiesto da chi iscritto a una sezione del TSN non possiede altro titolo di trasporto armi.

Consente il trasporto delle armi classificate ad uso sportivo su tutto il territorio nazionale per partecipare a eventi sportivi. Non può essere usato per le armi diverse da quelle sportive. Non consente l'acquisto di armi ne' di munizioni. L'autorizzazione e' annuale e può essere richiesta al Questore solo da coloro che siano iscritti ad un T.S.N. o ad una associazione di tiro UITS affiliata al CONI.

CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI

Questo documento e' noto anche come "carta verde" (dal colore usato per il cartoncino). Viene (veniva un tempo) rilasciato dai Presidenti delle Sezioni del T.S.N. a favore dei soci, che non avevano altre autorizzazioni al trasporto. La carta deve essere vidimata annualmente dalla Questura

e consente il trasporto delle armi dalla propria abitazione alla Sezione del T.S.N. che l'ha rilasciata o per effettuare gare regolarmente indette sul territorio dello Stato.



NULLA OSTA DI ACQUISTO

Si tratta di una licenza che viene rilasciata dal Questore alle persone che intendono acquistare armi e non siano già titolari di altre autorizzazioni (porto d'arma; ecc.).

Nella richiesta di rilascio e' necessario indicare che tipo di arma si intende acquistare, l'eventuale quantitativo di munizioni ed il motivo per il quale si intende possedere l'arma. Si devono allegare: un certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (A.S.L.) del luogo di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 35, comma 5 del R. Decreto del 18 giugno 1931 n. 773, in cui verrà indicata l'idoneità psicofisica alla detenzione armi; fotocopia o autocertificazione di idoneità tecnica al maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale oppure fotocopia del "Foglio di Congedo" se si e' fatto il servizio militare da meno di dieci anni. Ottenuta la licenza, si potrà procedere all'acquisto dell'arma/i e eventuali munizioni entro i 30 giorni successivi al rilascio. Quindi entro le 72 ore successive all'acquisizione delle armi e delle munizioni, si deve presentare la denuncia di detenzione presso l'autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) del territorio dove si intendono detenere le armi. Il nulla osta viene quindi ritirato dall'armiere al momento dell'acquisto, per successivi acquisti si deve rifare l'intero iter.

AVVISO DI TRASPORTO

Si tratta di un'autorizzazione rilasciata al cittadino che intende movimentare armi e/o munizioni in detenzione da un luogo ad un altro e sia sprovvisto di uno dei titoli validi per il trasporto. Entro le 72 ore successive all'avvenuto spostamento delle armi e/o munizioni, si deve presentare la denuncia di detenzione presso l'autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) formulata con il nuovo luogo di detenzione.



Parte III – ANCORA SULLE ARMI

OBIETTORE DI COSCIENZA

Con la L. 2 agosto 2007, n. 130 sostituita dal DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 sono state apportate sostanziali modifiche alla normativa in materia: gli obiettori di coscienza dovranno richiedere all'Ufficio Nazionale per il servizio civile, la revoca del loro status. Il provvedimento di revoca dello status di obiettore consentirà loro di ottenere tutte le licenze in materia di armi ed esplosivi che oggi gli erano precluse.

Art. 636 del D.L 66 - Obiettori di coscienza

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3.

3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo' rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.

CESSIONE DI ARMI E MUNIZIONI

(cedere l'arma ad un amico)

Si può cedere un arma o le munizioni solo a persona munita di titolo idoneo all'acquisto di armi. Sia l'acquirente che il cedente devono presentare la rispettiva denuncia di detenzione (con la relativa dichiarazione di cessione e acquisto) entro 72 ore dall'avvenimento, all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure, al competente Comando dei Carabinieri.

Art. 8 [L 110/75](#) – art. 35 [TULPS](#) – art. 58 Reg. TULPS

I privati possono cedere armi ad altri rispettando le norme emanate.

Per l'acquisto di un arma si deve essere in regola con le norme, cioè avere un nulla osta per l'acquisto rilasciato dalla Questura o una licenza di porto d'armi valida. Così è se si acquista un arma nuova in armeria o se la si acquista da altra persona anche privato; si devono rispettare le regole dettate dal TULPS e dalla Legge 110/75. Dal 10 agosto 2018 la capacità dei caricatori delle armi deve essere limitata a 10 colpi per armi lunghe e 20 per armi corte, mentre le armi classificate B7 dovranno essere denunciate come armi comuni dal nuovo acquirente (o sportive dove siano state classificate tali e non si possono considerare più per uso venatorio in Italia).

Chi invece cede l'arma deve assicurarsi che chi la riceve (acquista) sia in possesso dei requisiti di legge, abbia cioè un nulla osta, una licenza di porto d'armi valida, una licenza di commercio o riparazione ecc...

Dal 5 nov.2015 (agosto 2018) dovrà cedere le armi riducendone la capacità a 10 colpi per armi lunghe e 20 per armi corte. (*con esclusione delle sole armi classificate sportive*)

E' condannato chi vende un arma a chi non è in regola con le normative vigenti. (Il venditore può non avere un porto d'armi perché può aver acquistato l'arma con il solo nulla osta o non avere più rinnovato la licenza di P.A. ciò non impedisce di vendere le proprie armi ma solo di acquistarne altre).

La cessione si effettua con scrittura privata tra i due arbitrati, chi cede scrive di suo pugno dietro una fotocopia della denuncia o sul prestampato qui sotto linkato, la volontà di cedere l'arma alla persona indicata (indicando caratteristiche è matricola nonché dati dell'acquirente e della licenza di acquisto). L'acquirente riceve l'arma e in breve tempo (entro 72 ore dall'entrata in possesso dell'arma) provvede a fare denuncia di detenzione presso gli uffici preposti consegnando la copia della denuncia con la dichiarazione di cessione e la propria denuncia delle armi, quindi provvede ad espletare le prassi di rito prendendosi in carico l'arma acquistata come se l'avesse acquistata da una qualsiasi armeria. Chi cede, dovrà a sua volta recarsi presso gli uffici preposti per far cancellare dalla sua denuncia l'arma appena ceduta compilando una nuova denuncia.

[FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE](#) formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)

SEGNALAZIONI HANNO EVIDENZIATO LA CIRCOLAZIONE DI PORTO D'ARMI FALSI: CHI VENDE SAREBBE OPPORTUNO FOTOCOPIASSE (oggi basta un telefonino) ANCHE LA CARTA D'IDENTITA' E IL CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE E MAGARI L'ACQUIRENTE STESSO SE SI HANNO DEI DUBBI O NON LO SI CONOSCE.

La Legge prevede la responsabilità del venditore nel cedere armi senza aver verificato l'effettivo possesso dei requisiti per l'acquisto.

CESSIONE TEMPORANEA

La cessione temporanea, detta comodato (prestito) "*avviene quando un soggetto consegna ad un altro soggetto una cosa mobile od immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta*" (per le armi vedi l'art. 22 della L.18 aprile 1975 n. 110: e' consentito il comodato solo delle armi sportive, da caccia o uso scenico). E' consigliabile dimostrare, in caso di controlli da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'avvenuto comodato tramite una scrittura privata tra le parti; se il comodato si protrae oltre le 72 ore, gli interessati devono presentare la denuncia di comodato all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure al competente Comando dei Carabinieri.

SPRAY AL PEPERONCINO ANTIAGGRESSIONE

I prodotti irritanti a base vegetale (Oleorisin, Capsicum e Pepe Nero) sono stati generalmente classificati dal Ministero, previo parere conforme reso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, quali "armi proprie". Pertanto sono vietati il porto e l'introduzione nel Territorio dello Stato di quelli non presenti nella classificazione del Ministero; attualmente solo alcuni prodotti sono stati riconosciuti come "non idonei ad arrecare offesa alla persona" e, quindi, ammessi al libero commercio. Quindi informarsi prima di un'eventuale acquisto.

STORDITORE ELETTRICO

Gli strumenti in questione sono classificati "armi comuni", pertanto non ne è consentito il porto ed è vietata l'importazione senza licenza (art. 49 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Per l'acquisto sul territorio nazionale, si deve essere in possesso di licenza di porto d'armi o di Nulla Osta ed è consentita la sola detenzione con obbligo di denuncia nella propria abitazione.

EREDITA'

Ricevere un'arma a titolo ereditario obbliga a darne comunicazione alla competente Autorità di Polizia (Questura, Commissariati di P.S., Carabinieri), che provvederà al ritiro/custodia. A questo punto si può optare per: tenerle, cederle a terzi o rottamarle.

-Se si decide di tenerle e non si ha nessun titolo si deve richiedere il porto d'armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potrà ritornare in possesso delle armi quindi farne regolare denuncia entro le 72 ore.

-Se si decide di cederle a terzi, assicurarsi che l'acquirente sia munito di titolo (porto d'armi o Nulla Osta) e comunicare all'autorità di P.S. che ha provveduto al ritiro delle armi la decisione.

-Qualora si intenda rottamarle, basterà comunicarlo all'autorità. La decisione sulla destinazione delle armi deve essere comunicata entro 150 giorni ai sensi dell'art.1 lett.c.) D.Lgs.vo 29 settembre 2013, n.121. Dopo tale termine le armi verranno rottamate.

Se chi eredita l'arma era coabitante con il defunto possessore dell'arma, può direttamente entrare in possesso della stessa. Se non possiede alcuna licenza per la detenzione può comunque rimanere in possesso dell'arma con l'esclusione delle relative munizioni. La domanda va corredata di tale clausola ed è valida solo per i coabitanti che avevano accesso alle armi insieme al proprietario.

RICARICA

RICARICAMENTO DELLE MUNIZIONI, LIMITI

Per munizione si intende l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati su un'arma da fuoco, assemblati.

L'Attività di ricarica di munizioni ad opera di privati non ha specifici divieti normativi, pertanto non è illecita, purché sia espletata rispettando le condizioni di legge sulle armi e le munizioni.

Le munizioni ricaricate rientrano nel numero detenibile previsto dall'art. 97 del regolamento del T.U.L.P.S. (200 per arma corta – 1500 per arma lunga da caccia). I bossoli innescati o vuoti, i proiettili, gli inneschi sono detenibili liberamente e acquistabili senza nessuna licenza.

POLVERI

La quantità massima di polvere detenibile (5Kg.) è subordinata alla quantità di munizioni cariche possedute, infatti secondo l'interpretazione comune, la polvere calcolata deve tener conto di quella contenuta nelle munizioni cariche con il seguente calcolo:

1,78 gr. per armi lunghe
0,25 gr. per le armi corte

RINVENIMENTO ARMI E/O MUNIZIONI

In caso di ritrovamento di armi o munizioni avvisare l'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri), la quale provvederà al ritiro temporaneo e alla successiva custodia, del materiale rinvenuto. Se rinvenute in un luogo di proprietà si hanno tre possibilità: tenerle, cederle a terzi o rottamarle.

-Se si decide di tenerle e non si ha nessun titolo si deve richiedere il porto d'armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potrà ritornare in possesso delle armi e avere comunque l'obbligo di denunciarle entro le 72 ore.

Se il rinvenimento e' avvenuto in un luogo pubblico (montagna, boschi ecc.) si dovrà sempre informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri) più vicina e, nel caso che nessuno ne reclami la proprietà, trascorso un anno dalla pubblicazione all'albo comunale si potrà richiederne la proprietà, avendo preventivamente ottenuto il titolo (porto d'armi o Nulla Osta), con obbligo di successiva denuncia di detenzione.

Per la cessione o la rottamazione vedere sopra (eredita').

Nel caso del rinvenimento di un arma corta in cal. 9X19 questa potrebbe essere detenuta (se non arma utilizzata per fatti criminosi) dato che la Legge vieta la vendita, la fabbricazione o l'importazione di queste armi ma non la detenzione effettiva, quindi un ritrovamento esula dalla Legge stessa.

DETENZIONE DELLE ARMI, QUALI OBBLIGHI

Salvo prescrizioni da parte del Questore, di fatto non si e' soggetti a nessun obbligo, pero' bisogna aver cura che le armi non vengano sottratte agevolmente e che non ne facciano uso minori o persone incapaci . Le armi possono essere detenute e denunciate in più luoghi anche diversi dalla residenza; in questo caso la denuncia all'autorità va fatta dove si e' verificata la variazione della detenzione, riportando tutte le armi e munizioni di cui si e' in possesso (anche quelle dichiarate in altri luoghi) e, successivamente, andrà inviata anche alle Autorità dove si era detentori delle altre armi.

Articolo 20 Legge 110 /75

Custodia delle armi e degli esplosivi.

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda

fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.
(Legge 110/75 aggiornamento gen.2014)

Articolo 20-bis Legge 110 /75 - Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:

- a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;*
- b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.*

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni. (Legge 110/75 aggiornamento gen.2014)

La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

La legislazione complessa può essere riassunta come segue:

l'arma non deve essere abbandonata per nessun motivo quando portata fuori della propria abitazione, ne lasciata nell'auto incustodita. Non deve essere data a chi potrebbe abusarne, a chi è incapace anche di maneggiarla (bambini, malati ecc.), quando riposta non deve essere facilmente raggiungibile da persone incapaci di maneggiarla o estranei alla vita domestica nonché bambini. L'uso del buonsenso è d'obbligo dato che la Legge non specifica come custodire l'arma ma lascia al singolo detentore trovarne il modo anche perché, ogni situazione familiare cambia, il single potrà tenere l'arma a portata di mano nella sua casa salvo quando avrà ospiti, il padre di famiglia con figli dovrà provvedere al che i bambini non si possano impossessare di armi o munizioni.

Non sono indispensabili casseforti o armadi blindati se non per una quantità di armi ragguardevole o per una collezione di armi, spesso è però sufficiente anche in questo caso un buon antifurto. Nascondere l'arma smontandone le parti è di poca validità, visto che molti utilizzano detector per

cercare casseforti nascoste e altri metalli. L'attuale giurisprudenza (2019) si sta evolvendo verso l'obbligo del detentore a munirsi di cassaforte o armadio blindato per detenere sia le armi che le relative munizioni.

Gli oggetti di libera vendita riproducenti armi anche ad aria compressa o avancarica non sono contemplati da questa normativa.

Art. 702 c.p. — *E punito con chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:*

- 1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;*
- 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;*
- 3) porta il fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone. E' altresì vietato lasciare le armi o l'arma incustodita nell'auto anche se per soli pochi istanti.*

Per la custodia delle armi nella propria abitazione non vi è obbligo di acquistare costosi armadi blindati o antifurti, questi sono obbligatori solo per coloro che fanno raccolta e collezione di armi o la dove ciò viene prescritto dalle autorità ma attualmente viene oramai richiesto a tutti di munirsi di tali protezioni.

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO

(ART. 10 LEGGE N.110 DEL 75) Si può chiedere la licenza anche per una sola arma e comunque All'istanza di rilascio vanno allegate:

Due marche da bollo una da applicare alla domanda; fotocopia della denuncia armi;

l'elenco delle armi che si intendono inserire nella collezione;

l'indicazione delle misure di sicurezza esistenti sul luogo di detenzione. L'autorità di P.S. Provvederà a verificare tali accorgimenti e nel caso a prescriberne altri.

LICENZA PER COLLEZIONARE ARMI, OBBLIGHI

Una volta ottenuta la licenza di collezione:

- in collezione può essere iscritto un solo esemplare per ogni modello di arma, salvo non varino i marchi distintivi o il produttore;

- e' vietato detenere il relativo munizionamento;
- se si trasferiscono le armi in altro domicilio devi chiederne l'aggiornamento e ottenere il preventivo avviso di trasporto, anche se si possiede il porto d'arma o nulla osta;
- si deve aggiornare la collezione anche in caso di aumento o diminuzione delle armi. Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi inserimenti di armi allegando la vecchia licenza e una marca da bollo da applicare alla domanda. La marca non e' dovuta per le cancellazioni. La licenza ha carattere permanente.
- i collezionisti di armi antiche, artistiche o rare, sono tenuti a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

LICENZA PER COLLEZIONARE ARMI, TRASPORTO

i titolari di licenza di collezione, in possesso di licenza di porto d'arma, può trasportare le armi

presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi detenute in collezione. La prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto.

LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA

Se si intende importare definitivamente un'arma, proveniente da un Paese extracomunitario, per prima cosa ci si deve accertare che l'arma da importare risulti iscritta o nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo consultabile sul sito Tiropratico.com oppure sia classificata al Banco di Prova di Gardone Valrompia <http://www.bancoprova.it/> In caso positivo si deve richiedere un'apposita licenza denominata licenza di importazione definitiva di armi.

Nel caso, invece, non fosse iscritta ne' al catalogo ne' al Banco Nazionale di Prova si deve chiederne la classificazione presso il Banco Nazionale di Prova.

Nella domanda si dovrà dichiarare:

- l'indicazione del tipo di arma/i da importare, modello, calibro, matricola, anno di fabbricazione;
- 2 marche da bollo;
- l'ingresso di frontiera italiana attraverso il quale entrerà l'arma;
- eventuale spedizioniere;
- se si è sprovvisti di porto d'arma, si dovrà chiedere il Nulla Osta all'acquisto.

ACQUISTARE ARMI SU INTERNET, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

È fatto divieto alle persone residenti nello Stato Italiano di acquistare le armi per corrispondenza, a meno che non si sia autorizzati ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero si possieda il nulla osta rilasciato dal Questore (art. 17 legge n. 110/75).

ACQUISTARE SPADE ALL'ESTERO.

Le spade sono armi proprie da punta e da taglio, che il titolare di una licenza di polizia ("porto d'armi" o "Nulla Osta") può acquistare in Italia. Per quanto riguarda però l'importazione, l'art. 49 del Reg. del T.U.L.P.S. vieta l'introduzione sul territorio di armi per le quali non è consentito il porto (le spade ricadono tra queste).

Tale divieto, tuttavia, può essere superato per comprovate ragioni con apposita licenza di importazione rilasciata dal Questore o acquistare spade con filo tagliente assente.

ARMI ANTICHE, LICENZA DI DETENZIONE O COLLEZIONE

Può essere richiesta la licenza di collezione anche per una sola arma e comunque se ne ha l'obbligo se si detengono più di 8 armi antiche, artistiche o rare.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA NORMATIVA

(ART. 42 T.U.L.P.S.) Rilasciata dal Questore.

La licenza autorizza: il porto del fucile da caccia nei periodi e nei luoghi dove si esercita l'attività di

caccia e al trasporto delle armi fuori dalla propria abitazione su tutto il territorio nazionale; in relazione al trasporto ci deve sempre essere un giustificabile motivo dato che non sarebbe giustificabile trasportare anche se in valigia un arma a fuoco allo stadio.

Consente inoltre l'acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, di munizioni e polveri per ricarica;

Alla domanda si deve allegare:

- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio;
- - certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- - "maneggio delle armi" rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, basterà allegare il porto d'armi, sempre se questo non è scaduto da più di 10 anni);
- - abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dalla Ripartizione Faunistico/Venatoria della competente Provincia (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta, basterà la licenza scaduta);
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative; (informarsi presso gli uffici preposti)
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione xxx causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici preposti);
- - due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare alla domanda e una da allegare. La scadenza della tassa non è riferita ad anno solare, ma scade con riferimento al giorno e mese di rilascio della licenza.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA. QUALI DIVIETI SONO PREVISTI SUL PORTO DELLE ARMI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DI CACCIA

Per i titolari di licenza di porto (attenzione: parliamo di porto di arma e non trasporto), di fucile per uso caccia è vietato il porto delle armi: all'interno dei centri abitati, nella sala delle elezioni, nel corso di riunioni pubbliche (cortei, comizi, stadio, ecc.), a bordo di mezzi di trasporto pubblici (treni, aeromobili, navi) e in altri luoghi nei quali la legge o l'Autorità lo vietino espressamente.

Sui mezzi pubblici, nei locali pubblici, ecc. l'arma deve sempre essere custodita nel proprio fodero e scarica. Nei cortei, comizi, stadi, seggi elettorali, manifestazioni, riunioni pubbliche è sempre vietato trasportare o portare un arma.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA, POSSO TRASPORTARE L'ARMA IN OGNI MOMENTO DELL'ANNO

Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia può trasportare le armi sia lunghe che corte, in ogni momento dell'anno, anche in periodi di caccia chiusa, per recarsi su campi di tiro o a manifestazioni sportive di tiro.

Per trasportare le armi su treni, aeromobili o navi si è tenuti a darne avviso al personale competente all'imbarco.

Treni: in base all'art 33 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, e' vietato portare sui treni armi da fuoco cariche e non smontate, anche se possessori di porto d'arma per difesa personale;

Navi: Regolamento per la navigazione marittima vedi l'art.384;

Aeromobili: Legge n. Legge n.694 del 23 dicembre 1974

Negli ultimi due casi i viaggiatori devono, dichiarare prima dell'accettazione il possesso di armi e munizioni alla Polizia di Frontiera, la quale dopo averle ispezionate provvederà a consegnarle al comandante dell'aereo/nave che provvederà a custodirle. Al termine del viaggio le armi verranno riconsegnate all'Ufficio di Polizia di Frontiera d'arrivo e restituite al titolare.

LICENZA PER USO CACCIA, PRATICA DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO

Il porto d'armi per uso venatorio permette anche l'esercizio dello sport per il tiro a volo, il titolare della licenza per uso caccia può trasportare le armi all'interno del poligono e, per esercitare tale attività, e' tenuto a rispettare il regolamento del poligono o del campo di tiro.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO

(LEGGE 323/69)

Rilasciata dal Questore : (detta P.A. Sportivo)

La licenza di porto di fucile per tiro a volo, autorizza:

l'acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, di munizioni e polveri da ricarica;
il loro trasporto su tutto il territorio italiano.

Il trasporto deve avvenire sempre per un giustificabile motivo.

All'istanza dovra' essere allegato:

- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio;
- - certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- - maneggio delle armi" rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, bastera' allegare il porto d'armi, sempre se questo non e' scaduto da piu' di 10 anni);
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di xxx causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici preposti);
- - due marche da bollo una da applicare alla domanda e una da allegare.

LICENZA DI PORTO D'ARMA PER DIFESA PERSONALE

(ART. 42 T.U.L.P.S.) La licenza di porto d'armi per difesa personale e' rilasciata dal Prefetto, che ha facolta' di concederla in caso di dimostrato bisogno di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura.

Per il rilascio la valutazione dell'effettiva necessita' non e' "codificata", ma e' rimessa alla

discrezionalita' del Questore.

In linea di principio, partendo dal presupposto che la tutela dei cittadini e' un'attivita' che deve essere esercitata dallo Stato, da sempre, le concessioni di porto d'armi per difesa sono limitate alle persone che dimostrano l'effettivo bisogno di andare armati. Al riguardo e' opportuno ricordare che il porto delle armi (sia lunghe che corte) ai soli fini della difesa personale, e' consentito, senza licenza, alle categorie di persone elencate dall'art.73 del regolamento del T.U.L.P.S.

L'autorizzazione e' annuale (ad eccezione di quella rilasciata alle Guardie Particolari Giurate che ha una validita' biennale).

La licenza in argomento consente il porto delle armi, l'acquisto ed il trasporto di ogni tipo di arma comune.

- Per richiedere il porto per difesa allegare:
- - 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio (solo nel caso di rilascio o scadenza libretto);
- - certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- - maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato a differenza delle Guardie Giurate che ne hanno l'obbligo);
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici competenti);
- - due marche da bollo una da applicare alla domanda e una da allegare.
- - dichiarazione delle motivazioni dell'effettivo bisogno di andare armati, che deve essere espressamente enunciato e ampiamente certificato mediante documentazione che si riterra' opportuno allegare;
- - ricevuta del versamento di euro xxx sul C.C.P. n xxx "Tasse Concessioni Governative Roma", indicare nella causale "tassa rilascio/rinnovo licenza di porto d'armi per uso difesa personale" (informarsi presso gli uffici competenti) ;



PARTE IV

PORTO-TRASPORTO

Esiste una differenza sostanziale tra porto di armi e trasporto delle stesse; essenzialmente è considerato trasporto quando l'arma non è di immediato uso da parte di chi la trasporta, cioè è chiusa in una valigia, zaino, borsa, senza munizioni, quindi scarica le stesse sono in altro contenitore separato, così l'arma si intende di NON immediato uso. Ad esempio un arma anche scarica ma trasportata nel marsupio presuppone un porto d'arma vero e proprio in quanto, se pur scarica, può essere impugnata rapidamente e usata anche solo per intimidire o spaventare.

E' considerato porto quando l'arma è di immediato uso, cioè pronta ad essere impugnata, portata indosso o quasi (anche in borsa o borsello) ma carica e rapidamente utilizzabile da chi la porta.

Con qualsiasi licenza di porto d'armi si possono trasportare su tutto il territorio Italiano armi e munizioni purché se ne abbia giustificato motivo

GIUSTIFICABILE MOTIVO; non è giustificato andare al cinema, allo stadio o altro luogo simile, portando con se un arma anche se chiusa o in valigetta, anche se scarica e senza munizioni.

Il trasporto può essere effettuato per i più svariati motivi e non solo per andare con l'arma al poligono o in armeria; (ad es: in vacanza per allenarsi in altri poligoni, per portarla in visione ad un amico o ad un potenziale acquirente, per portarla in altro luogo più custodito e, ovviamente, per riportarla a casa dopo essere stati nei luoghi menzionati).

Durante il trasporto non possiamo sapere quanto sia legittimo fermarsi a fare la spesa nulla lo vieta ma tutto è contestabile, si dovrebbe dimostrare che non era possibile andare a casa, posare l'arma e tornare a fare la spesa e ciò vale per ogni altra azione che coinvolga armi trasportate, a differenza di certe dichiarazioni, un giustificabile motivo ci vuole altrimenti andremmo tutti al

lavoro con la pistola nella valigetta liberi di fare ciò che vogliamo.

PER LE ARMI SPORTIVE VALE SOLO IL TRASPORTO

Secondo quanto espresso anche nella Legge 25 marzo 1986 n°85 comma 3 per le armi sportive è consentito solo il trasporto, togliendo così ogni dubbio anche la circolare del Ministero, n° 559/C.7279 B-76 del 02 ott. 1986 sancisce questa direttiva per cui le armi classificate sportive si possono solo trasportare, non è quindi consentito con esse andare a caccia o al lavoro (per una Guardia Giurata), è ammessa la sola difesa casalinga.

Per esempio una carabina in calibro .308 Win. classificata sportiva pur essendo un arma adatta all'uso venatorio, non può essere usata a tale scopo in Italia perché non la si può portare durante la battuta di caccia, la norma non ha valore in altri Stati dove con tale arma si potrebbe benissimo cacciare; una Guardia Giurata non può portare per lavoro una pistola classificata sportiva.

La circolare [559/C-3159-10100\(1\)](#) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo, quantifica il trasporto e porto di armi e munizioni come segue:

*I titolari di **Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS** possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.*

Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

Per le munizioni il trasporto è limitato dalla detenzione, infatti durante le fasi di trasporto si ha una momentanea detenzione per la quale le regole valgono come segue:

fino a 200 cartucce per arma corta,

fino a 1500 cartucce per uso venatorio,

per chi è in possesso della licenza di detenzione di 1500 cartucce per arma corta (agonisti), il trasporto è limitato a 600 cartucce per arma corta, circolare - [557/PAS/14318.10171](#)

Rammentiamo la Norma sul trasporto: LEGGE 18 giugno 1969, n. 323: Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo. (GU n.170 del 8-7-1969)

ACCORDO PREVENTIVO IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA SPARO ACQUISTATE IN PAESI COMUNITARI

Acquistare un'arma in uno Stato Europeo

Il trasferimento di armi comuni da fuoco verso altro Stato membro e' regolato dalla normativa di cui al D.lgs. n. 527/92 che ha recepito la Direttiva 91/477/CEE

Per acquistare un'arma proveniente da un Paese comunitario e importarla definitivamente nel territorio dello Stato Italiano ci si deve munire presso la Questura di apposita licenza denominata ACCORDO PREVENTIVO.

(L'accordo preventivo di fatto e' un'autorizzazione che viene rilasciata dal paese membro della Comunita' Europea dove si intende importare le armi, una volta verificato che le stesse siano importabili).

Ottenuto l'accordo preventivo da parte dello Stato dove si intende importare le armi, si dovrà consegnarlo alla Polizia dello Stato da cui le armi dovranno essere esportate definitivamente per ottenere l'autorizzazione al TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLE ARMI. Una volta importate le armi nello stato Italiano dovranno essere denunciate entro le 72 ore presentando l'autorizzazione al TRASPORTO DEFINITIVO e l'ACCORDO PREVENTIVO.

All'istanza va allegato:

- Il nome e l'indirizzo del venditore o cedente.
- L'indirizzo del luogo in cui verranno trasportate le armi.
- - Il numero delle armi (marca, modello, calibro, matricola, relative punzonature) che fanno parte del trasporto.
- - Licenza di porto d'armi o Nulla Osta all'acquisto.
- - L'Accordo Preventivo viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e ha una durata limitata al singolo viaggio.
- - la domanda in carta libera in cui si devono indicare le modalita' del trasferimento;
- - copia dell'Accordo Preventivo rilasciato ai sensi dell'art.11 comma 2 della Direttiva CEE n.477/1991;
- - n.1 marca da bollo da applicare sulla licenza.

LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA EXTRACOMUNITARIA DI ARMI COMUNI DA SPARO

(ART.31 TULPS ART.16 LEGGE N110/75)

Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia o sportivo che intende effettuare l'attivita' venatoria o sportiva in un paese non appartenente all'Unione Europea puo' richiedere, alla Questura, l'esportazione temporanea di arma da fuoco.

All'istanza si deve allegare:

- fotocopia del porto di armi o del titolo che autorizza al trasporto delle armi;
- - fotocopia della denuncia di detenzione armi;
- - due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare all'istanza e una da allegare;
- La licenza e' valida 90 giorni dalla data di rilascio e ha una durata limitata al singolo viaggio e consente: il trasferimento temporaneo di un massimo di tre armi in paesi Extracomunitari ed un numero massimo di munizioni che varia da 200 per l'uso sportivo a 1000 per l'uso caccia.

LICENZA DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA EXTRAEUROPEA DI ARMI COMUNI DA FUOCO

(REG. E.U. 258/2012) Con il Regolamento UE n. 258 del 2012, gli Stati Membri rilasceranno un'autorizzazione all'esportazione di armi, solo dopo aver vagliato una molteplicita' di elementi, tra cui il rispetto di tutti i trattati internazionali sottoscritti in materia. Alla domanda bisognera' allegare la documentazione comprovante che il Paese terzo (extraeuropeo) d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il Paese terzo di transito non ha obiezioni al transito. L'atto dovra' essere tradotto in italiano.

Per l'esportazione e' stato istituito uno speciale modulo unificato.



PARTE V

UN PO' DI NORME

LEGGE 25 marzo 1986, n. 85 **Norme in materia di armi per uso sportivo.**

Art. 1. Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, **e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.** Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche".

Art. 2. 1. 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di

colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.

. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per **armi** sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

.3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco.. (*) Articolo aggiornato dal D.L. 5 nov.2013 n.121

Art. 3. Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

E' quindi chiaro che alla luce di questo ultimo articolo, con le armi classificate sportive non si può andare a caccia e non si possono portare per difesa o lavoro. Queste rimangono relegate solo al trasporto e all'uso sportivo in luoghi abilitati al tiro.

CARICATORI

Si possono detenere caricatori di qualunque tipo e capacità; se essi sono per armi corte e contengono più di 20 oppure per armi lunghe e contengono più di 10 colpi colpi devono essere denunciati. In seguito si potranno usare nelle armi regolarmente detenute salvo la dove sia vietato il loro uso (es: a caccia). Qualora si vogliano rivendere, se sono caricatori per armi comuni (non sportive), essi devono essere ridotti al numero di munizioni consentito, quindi se per armi lunghe vanno ridotti a 10 colpi mentre se per armi corte vanno ridotti a 20. Non si devono ridurre i caricatori per armi sportive.

<http://www.tiropatico.com/normativa/ARCHIVIO/CARICATORI%20PIASTRINE%20CLIP.html>

Detenzione di munizioni per arma corta per agonisti

Circolare 557/pas.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006

Oggetto: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 reg.esec. Tulps. Quesito.

Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) Roma, 20 ottobre 2006

Oggetto: Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps

Circolare 557/PAS.13772-10171(1) Roma, 6 novembre 2007

OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. Tulps – Requisiti personali.

La licenza di detenzione munizioni per agonisti, permette di detenere oltre le 200 cartucce per arma corta anche altre 1500 cartucce della stessa qualità, trattandosi di una vera licenza che si aggiunge alla licenza di porto d'armi già posseduta. Si arriva così alla possibilità di detenere in tutto fino a 1700 cartucce per arma corta.

Secondo alcune interpretazioni illustri, ci troviamo di fronte a una vera e propria licenza di deposito a cui fanno capo sia le munizioni per arma corta sia i relativi esplosivi e fuochi d'artificio. Sarebbe quindi possibile non solo denunciare e detenere 1500 cartucce per arma corta in più ma anche polvere da sparo per ricarica. Ciò che limita tutto questo è valutare oltre quale limite sia necessaria

l'ispezione dei locali da parte della commissione esplosivi.

Non dimentichiamo inoltre la detenzione relativa alle munizioni da caccia che porta il deposito a 3200 cartucce

TRASPORTO: quanto

Il limite nel trasporto delle munizioni è stabilito dalla norma sulla detenzione per la quale ogni tipo di munizione ha un tetto massimo di detenibilità, per cui si possono trasportare fino a:

200 cartucce per arma corta o non da caccia

600 cartucce per arma corta se si è in possesso di licenza per agonista

1500 cartucce a pallini o a palla per arma lunga da caccia

La somma o il numero totale di munizioni trasportato non dovrebbe mai superare le 1500 cartucce

Su un automezzo (anche pulman) ogni detentore in possesso di licenza di porto d'armi può trasportare il proprio limite di munizioni che non va sommato a quello degli altri passeggeri.

[REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635](#) (GU n. 149 del 26/06/1940)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.149 DEL 26 GIUGNO 1940)

ART. 97. - POSSONO TENERSI IN DEPOSITO O TRASPORTARSI NEL REGNO SENZA LICENZA, (riferito alla licenza di deposito), ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOGRAMMI DI PESO NETTO, OD ARTIFICI IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CHILOGRAMMI VENTICINQUE DI PESO LORDO, ESCLUSO L'IMBALLAGGIO **OVVERO UN NUMERO DI MILLECINQUECENTO CARTUCCE DA FUCILE DA CACCIA CARICATE A POLVERE, NONCHÉ DUECENTO CARTUCCE CARICHE PER PISTOLA O RIVOLTELLA**, ED UN NUMERO ILLIMITATO DI BOSSOLI INNECATI E DI MICCE DI SICUREZZA.



PRINCIPALI NORME SULLE ARMI E MUNIZIONI

gli articoli più importanti riportati integralmente

TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931)

Art. 31 - (art. 30 T.U. 1926) Salvo quanto è disposto per le ARMI da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre ARMI, assemblarle introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. **La licenza è necessaria anche per le collezioni delle ARMI artistiche, rare od antiche.** Salvo quanto previsto per la collezione di ARMI, la validità della licenza è di 3 anni. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.

Art. 35 comma 5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere **ARMI** a privati che non siano muniti di permesso di porto d'**ARMI** ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. **Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.**

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata). ((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Art. 39 - (art. 38 T.U. 1926) Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle ARMI, MUNIZIONI e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. aggiornato DL.121/13

Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926) Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le ARMI, le MUNIZIONI e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926) Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di ARMI, MUNIZIONI o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 45 - (art. 44 T.U. 1926) Qualora si verificano in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare ARMI.

Art. 57 - (art. 56 T.U. 1926) Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi ARMI da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la

licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940)
approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-ix, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.149 del 26 giugno 1940)

ART. 44. - sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 30 della legge:

a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;

b) i fucili con due canne rigate purchè non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;

c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purchè non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;

d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;

e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;

f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri. sono pure considerate armi da sparo quelle denominate *_da bersaglio da sala_* e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

ART. 45. - per gli effetti dell'art. 30 della legge, **sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili; non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.**

ART. 50. - l'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al questore della provincia donde le armi sono spedite. ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. **L'AVVISO COL VISTO DEVE ACCOMPAGNARE LE ARMI.**

ART. 57. - l'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti. **LE PERSONE MUNITE DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI SONO TENUTE ALLA DENUNCIA.**

ART. 58. - la denuncia è data nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e **deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti;** con le stesse forme deve essere enunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. non è ammessa la detenzione di bombe cariche. in caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2/a comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in

possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

ART. 80. - sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che **non possono portarsi** senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: **i coltelli e le forbici ; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio** indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento. non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

ART. 97. - **possono tenersi in deposito o trasportarsi** nel regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a **cinque chilogrammi di peso netto**, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio **ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola** o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.

per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

LEGGE 18 giugno 1969, n. 323

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, **apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.** Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.

La licenza ha la durata di 5 anni dal giorno del rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 12 dicembre 1973 n.993

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.

Legge 23 dicembre 1974 n.694

Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle **ARMI**, delle **MUNIZIONI** e degli esplosivi.

Art. 2.

e canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

- c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili **contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte**, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.

Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici **prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008**, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.

Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio

1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciafionde e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile.

Art. 3.

Alterazione di ARMI

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 4.

Porto di ARMI od oggetti atti ad offendere

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, **non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ARMI, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.** Senza giustificato motivo, **non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio,** chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona , **gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.** Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. **E' vietato portare ARMI nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.** Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Art. 8.

Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di ARMI

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di ARMI, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle ARMI. Il rilascio delle autorizzazioni

per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di ARMI, nonché del permesso di porto d'ARMI, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di ARMI. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. **Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle ARMI rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di ARMI.** L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesta per l'acquisto e il porto di ARMI da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle ARMI devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

Art. 20.

Custodia delle ARMI e degli esplosivi

Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento **La custodia delle ARMI** di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi **deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.** Chi esercita professionalmente attivita' in materia di ARMI o di esplosivi o e' **autorizzato alla raccolta o alla collezione di ARMI deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza.** Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di ARMI o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. **Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.** Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di ARMI o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. **Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore**

della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle ARMI e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di ARMI o parti di ARMI detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le ARMI, delle loro parti e delle MUNIZIONI, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti. (siamo ancora in attesa di tali decreti e in questa fase i Questori impongono da parte loro tutta una serie di sistemi da adottare spesso inutili)

Art. 20-bis

Omessa custodia di ARMI.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, MUNIZIONI o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle ARMI, MUNIZIONI ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso: a nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva; b nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le ARMI, le MUNIZIONI o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o ARMI clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 21.

Distrazione o sottrazione di ARMI

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le ARMI di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 22.

Locazione e comodato di ARMI

Non e' consentita la locazione o il comodato delle ARMI di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di **ARMI per uso scenico, ovvero di ARMI destinate ad uso sportivo o di caccia**, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di ARMI o MUNIZIONI ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per ARMI da fuoco per uso scenico si intendono le ARMI alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le ARMI da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato ARMI in violazione del divieto di cui al precedente comma. 16 La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle ARMI risulta abituale.

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

ARTICOLO: 4. In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

D.M. 14 aprile 1982

Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica. (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)

Articolo 4

Armi artistiche o rare d'importanza storica - Immatricolazione.

Le armi di cui alla lettera b) dell'art. 1, appartenenti a privati, di modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per gli adempimenti di cui all'art. 11 ottavo comma, della citata legge 18 aprile 1975 n. 110 entro un anno dalla Pubblicazione del presente decreto. Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio di provenienza dell'arma, in modo da salvaguardare l'integrità dell'arma stessa. A tal fine, la matricola può essere impressa su apposita targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata all'arma in modo da non essere asportata o sostituita.

Articolo 7

Detenzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), **coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.**

LEGGE 25 marzo 1986, n. 85

Norme in materia di armi per uso sportivo.

Art. 3. Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o

di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivita' sportiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Legge Quadro)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)

1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di **calibro non superiore al 12**, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica **di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40**. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco..

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Decreto 9 agosto 2001 n.362

Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere

lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

"Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204

Art. 3 comma 4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le **armi**, nonché la specie e la quantità delle **armi** vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere **armi** a privati che non siano muniti di permesso di porto d'**armi** ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2012, n. 214

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni.

Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 della Legge 18 aprile 1975, n. 110	Artt. 12 e 17 Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Licenza di porto d'armi per il tiro a volo	Legge 18 giugno 1969, n. 323	90 gg.
Licenza annuale di trasporto armi sportive	Art. 3 Legge 25 marzo 1986, n. 85	90 gg.
Licenza porto di fucile uso caccia	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	Art. 35, comma 4, T.U.L.P.S.	90 gg.
Licenza esportazione armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S.; art. 16 Legge 18 aprile 1975, n.	90 g

	110	

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Art. 42-bis. (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria).

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .



PRINCIPALI CIRCOLARI IN MATERIA

- [559/C.117464.10171 \(1\)](#) 5 ott.1992 Limitazione sulle licenze (rettifica circolare precedente) + deposito cartucce oltre 1500
- [559/C.25372.10171 \(3\)](#) 15 mag.1995 Collezionismo di armi: validità della licenza
- [559/C.22590.10179\(17\) 1-582-E-95](#) 16 dic.1995 Regime giuridico della balestra
- [559/C.5692-10089\(4\)](#) 19 lug.1997 Natura della licenza per l'esercizio del tiro a volo
- [559/C-50.652-E-97](#) 6 mag.1997 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
- [559-C-3159.10100\(1\)](#) 14 feb.1998 Trasporto armi comuni da sparo
- [559/C-50.133-E-99](#) 22 mar.1999 Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito.
- [559/C.16105.XV.H.Mass\(39\)](#) 27 mar.1999 Ricarica delle munizioni da parte di privati
- [557/B.20013-10171\(1\)](#) 31 mar.2004 Detenzione (deposito) cartucce per armi comuni da sparo
- [557/Pas.4901.10171\(1\)](#) 2 apr.2004 Art.7 e 8 Legge 241 - illegittimità dei dinieghi detenzione delle munizioni ex art.39 TULPS
- [557/Pas.50.225/E/04](#) 26 nov.2004 Operazioni da eseguire per la limitazione dei colpi nei caricatori
- [557/Pas.10171\(1\)](#) 22 lug.2005 Validità licenza deposito munizioni per armi comuni da sparo
- [557/B.20013-10171\(1\)](#)
- [557/Pas.6340-10171\(1\)](#) 29 mag.2006 Limiti detenzione munizioni per arma corta - art. 97 TULPS
- [577/Pas.10611-10171.\(1\)](#) 7 ago.2006 Variazione in diminuzione delle munizioni detenute
- [557/Pas/14318.10171\(1\)](#) 20 ott.2006 Detenzione munizioni per arma corta - limiti
- [557/Pas.13772-10171\(1\)](#) 6 nov.2007 Detenzione munizioni per arma corta - requisiti e limiti
- [557/Pas.50.105/E/08](#) 16 apr.2008 Minorenni e tiro sportivo accademico - utilizzo delle armi a fuoco
- [557/Pas.50.777/E/08](#) 25 nov.2008 Licenza di porto d'armi per tiro a volo - obbligo di iscrizione a una società di tiro
- [557/Pas.10176\(1\)](#) 29 mar.2011 Importazione/esportazione dalla Rep. di San Marino
- [557/Pas//E/021549/10100.A.50](#) 6 set.2012 Acquisto munizioni - limitazioni dei Questori sulle licenze.
- [557/PAS/E/016032/10900\(27\)9](#) 5 mar 2014 Richiesta di parere in merito alla qualità di armi comuni da caccia delle armi lunghe utilizzanti cartucce cal. .22 L.R.
- [557/PAS/U/009667/10089\(3\)](#) 4 giu 2014 Autocertificazione dell'Abilitazione al maneggio di armi o prova d'arma DPR 455/2000

[557/LEG/225.00/3826](#) 28 nov 2014 Motivi ostativi al rilascio o revoca della licenza di porto d'armi ex art. 43 T.U.L.P.S. - Problematiche applicative.

[Circolare esplicativa DDL n.7](#) 17 apr.2015 circolare esplicativa sui caricatori

[557/PAS/U/006501/10900\(27\)](#) 29 apr.2015 Obbligo, per i detentori di armi, di presentazione del certificato medico di cui all'art. 35. settimo comma, del TULPS.

[Circolare 557/PAS/U/009891/10100\(1\)](#) 30 giu.2015 Circolare sulle armi ad uso scenico

[Circ_30-7-2015_557-Pas-U-011306-10175\(1\)](#) Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizionio

[Circ_min-dif-collaudo_poligoni](#) Circolare Stato Maggiore dell'Esercito 25 sett.2015 Circolare per il collaudo straordinario degli stand di tiro del TSN

[Circ_stato-maggiore-esercito_al_uits](#) Circolare Stato Maggiore dell'Esercito 28 sett.2015 Comunicazione all'UITs con invito a sospendere l'attivita' di tiro negli stand non collaudati

[2015.11.03 Circolare 557/PAS/U/015981/10171\(1\)](#) Circolare esplicativa sui caricatori

[2016.03.30 Quesito 557/PAS/U/005233/10171\(1\)](#) Circolare sulle cartucce a pallettoni

[2016.05.20 Circolare 557/PAS/U/008463/10100.A\(1\)1](#) Circolare sulle tasse non pagate per licenze di Porto d'armi



CONCLUSIONI

Possedere un arma, avere una licenza di porto d'armi o qualsiasi licenza in materia, in Europa ma specialmente in Italia, non è un diritto sancito da una Legge o da una costituzione come è stato per l'America ma se mai si tratta di una concessione che lo Stato fa al proprio Cittadino meritevole di fiducia, meritevole tanto da consentirgli di detenere una o più armi ed esercitare così lo sport del tiro o della caccia (in rapporto acquistare un auto, che può essere un arma, guidarla, non ha lo stesso rapporto giuridico). La stessa Consulta ha sancito che la concessione di una licenza in materia di armi è un'eccezione alla regola del divieto assoluto di possedere armi. Basandoci su questa regola ormai sancita, possiamo capire come diverrà sempre più difficile entrare in possesso di una licenza di porto d'armi e sempre più facile perderla.

Proprio perché di concessione si tratta, non possono mancare restrizioni al rilascio, alla detenzione, all'acquisto con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, ciò ormai dettato dall'opinione pubblica sconcertata da molti fatti delittuosi accaduti nel nostro Paese tanto è vero che oggi i Prefetti e i Questori ritirano armi e licenze a tutti coloro che ritengono (a loro giudizio insindacabile) capaci di abusarne, rimandando la decisione se restituire il tutto, al tribunale, cioè a un Giudice.

E' proprio l'opinione pubblica, esaltata dai media, a spingere i Prefetti e i Questori a limitare ogni qualvolta lo ritengano opportuno, l'uso e il possesso di armi, nell'ottica di evitare che si possa colpevolizzare lo Stato stesso per aver concesso un arma a colui che poi ne ha fatto un uso sconsiderato. Lo Stato così si difende dalle accuse apparse sui giornali in cui si è spesso colpevolizzato l'apparato Amministrativo per non aver vigilato su chi, in possesso di armi, ha massacrato familiari o vicini per banali liti. A nulla vale poi chiarire che le armi sono reperibili ovunque anche senza licenza dello Stato, in questo caso l'Amministrazione pubblica è esente da accuse a suo carico.

Lo stesso Consiglio di Stato nell'adunanza di Sezione del 16 luglio 2014 n. 01191/2014 così si esprime in riferimento all'art. 43 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ("Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza");

..... Ma l'insidia maggiore si rinviene nella circostanza che al funzionario si accolla una potestà decisoria assai delicata e pericolosa per le conseguenze cui lo espone, a fronte di un

dato testuale normativo di opposto tenore; in particolare, nulla esclude che lo stesso possa essere chiamato a rispondere della licenza in sede giudiziaria e disciplinare qualora il privato commettesse un reato a mezzo dell'arma, che, in base al disposto testuale dell'articolo 43 cit., non avrebbe potuto portare.

Così, Prefetti e Questori, per evitare di essere coinvolti in cause di risarcimento, optano sempre per il ritiro cautelativo delle armi detenute e delle relative licenze. Oggi chi possiede armi deve fare estrema attenzione non solo a custodirle con la massima cura perché non siano sottratte ma deve avere un comportamento dimesso e un profilo basso, evitando discussioni e liti se pur banali, per salvaguardare non solo la propria licenza ma l'investimento in armi fatto.

E' importante che tutti i possessori di armi sappiano tutto questo evitando così di pensare alle armi e ai porti d'arma come a un diritto cui devono avere accesso senza impedimenti. La lezione Inglese è stata un chiaro monito, ogni Stato, per propria decisione, può improvvisamente mettere al bando le armi, che non essendo un diritto acquisito come è avvenuto in parte dell'America, le armi possono essere ritirate e distrutte, spesso con indennizzi irrisori e che arrivano dopo decenni.

I TEMPI CAMBIANO

“Le armi non sono più di moda” recitava un noto Giudice, prima di cedere tutta la sua collezione. Presto anche lo sport del tiro non farà “moda” e i tiratori scenderanno ancora un gradino nella graduatoria degli sport meno “amati”, seppure alle olimpiadi quelli che chiamano “gli sport cattivi” (come titolava un noto giornale), abbiano da sempre avuto posti di merito.

E' però un diritto l'essere trattati come persone che svolgono una semplice attività come tutte le altre e come tali, rispettosi delle regole. Queste persone possono pretendere che tali regole valgano per tutti su tutto il territorio Nazionale, evitando discriminazioni tra possessori d'armi di una Provincia da quelli di un'altra. E' giusto quindi dare e ricevere il massimo da entrambe le parti, da parte dei Cittadini e da parte delle Amministrazioni, evitando il “rambismo” (sindrome di Rambo) o il chiudere a qualsiasi concessione legale contro i possessori di armi o gli sportivi del tiro.

Speriamo questo sito, oggi tra i principali del suo genere in Italia, possa portare questo pensiero e migliorare i rapporti tra sportivi e Amministrazioni per un migliore confronto e lavoro.



CITAZIONI

Avv. Francesco Pandolfi: Possedere armi non è un diritto.

Dispositivo dell'art. 699 Codice Penale

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. *(Il porto d'armi indica una disponibilità immediata dell'arma, non tanto quale contatto fisico con la stessa, quanto come potenzialità del suo pronto utilizzo.)*

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate .

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (GU n.105 del 21-4-1975)

Art. 4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

La detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 cod. pen. e ribadito dall'art. 4 della l. n. 110/1975 (v: Consiglio di Stato, VI, 5 dicembre 2007, n. 6181).

In tale contesto, la giurisprudenza ha più volte rilevato come in materia di detenzione delle armi, l'Autorità di P.S. – alla quale compete di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica e di prevenire la commissione di reati o di fatti lesivi dell'ordine pubblico – abbia un'ampia discrezionalità nella valutazione della affidabilità di un soggetto di fare un buon uso delle armi: sicché, presupposto del rilascio del porto d'armi, è che l'istante sia una persona “esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”.

Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604;
Consiglio Stato, sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2424;
Consiglio Stato, 30 luglio 2002, n. 4073;
Consiglio Stato, 29 novembre 2000, n. 6347;
T.A.R. Toscana, Sez. II, 3 febbraio 2015, n. 212;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 dicembre 2011 n. 1944;
T.A.R. Piemonte, sez. II 4 novembre 2011 n. 1149;
T.A.R. Umbria, 4 luglio 2011 n. 193.
T.A.R. Catania sez. IV 21 luglio 2009 n. 2512

Ex Giudice di Cassazione Edoardo Mori:

Sta divenendo prassi abituale che agenti delle forze di polizia, quando fanno un accertamento in materia di armi a carico di un cittadino e trovano qualche cosa che non gli quadra (spesso contestazioni dovuta alla ottusa ignoranza di chi procede, come quei forestali che hanno scambiato il numero di catalogo per il numero di matricola o quel carabiniere che ha sostenuto che chi non ha licenza di porto di pistola non può tenere la pistola carica in casa o l'altro che crede fuori legge le canne delle doppiette prive di matricola, ecc. ecc.), oltre a sequestrare l'arma incriminata, si portino via “cautelativamente” tutte le armi del povero cittadino, facendo un verbale di sequestro cautelativo.

Purtroppo non si limitano ad agire sulla base di concreti elementi, come l'accertamento diretto di un reato, ma si scatenano anche per una semplice denuncia di un coniuge litigioso.

È procedura del tutto illegittima, non prevista da nessuna legge, che viola gravemente i diritti del cittadino.

La legge prevede solo il sequestro nell'ambito del processo penale mediante un provvedimento che deve essere trasmesso immediatamente al procuratore della repubblica per la convalida la quale deve avvenire al massimo entro 96 ore dal sequestro. Se manca la convalida il sequestro viene meno. Gli agenti di PS possono sequestrare solo cose che servono alla prova del reato e il cosiddetto corpo del reato, vale a dire l'arma che secondo loro non è in regola.

Il cittadino è tutelato da sequestri illegittimi perché può immediatamente far presente al PM che il sequestro è illegittimo e, se il PM non ci sente, può fare ricorso al Tribunale della libertà. Questi, se il caso è chiaro, restituisce le armi e, di fatto, già spiega perché l'indagato è innocente.

Di fronte ad un “sequestro cautelativo” che non è un atto processuale, ma un atto amministrativo soggetto a precisi requisiti giuridici, ad un preciso obbligo di motivazione,

ad un preventivo avviso di inizio procedimento, il cittadino è disarmato perché ha l'unica arma di fare un costoso ricorso al TAR (e se lo facesse potrebbe anche richiedere il risarcimento dei danni, ma "campa cavallo!") oppure un ricorso gerarchico, se riesce a individuare il superiore competente. Ma è chiaro che non è accettabile che la precisa tutela della proprietà, stabilita dalla legge quando si muove la polizia giudiziaria o il PM, rimanga priva di una adeguata tutela quando ci si trova di fronte ad ufficio di PS di infimo rango!

La legge (art. 39 TULPS) prevede che unica autorità competente a emettere un provvedimento di divieto di detenzione di armi è il prefetto; dove sta scritto che carabinieri, commissari, forestali, possono sostituirsi al prefetto?

In genere si obietta che vi sono situazioni tali in cui è necessario intervenire perché vi è il pericolo che il cittadino commetta davvero pazzie. È vero, ma è facile rispondere che: - il prefetto è una autorità sempre presente e raggiungibile (se non lo è, meglio farne a meno!) la quale, immediatamente informata, può intervenire in tempo reale, o quasi; - che se un soggetto ha già commesso un reato di solito viene arrestato o comunque condotto negli uffici di polizia o all'ospedale psichiatrico e quindi vi è tutto il tempo di informare il prefetto e di contenere il pericolo.

che se sussiste una reale urgenza, il ritiro delle armi, magari con la scusa di un controllo, può essere fatta, ma esso non deve durare più di due o tre giorni, e cioè lo stretto tempo necessario al prefetto per svegliarsi. Ed invece è normale che le armi vengano ritirate per mesi, senza che il cittadino riesca a capire chi sia competente a restituirglielie e a chi possa ricorrere.

- non vi è nessuna norma che preveda esplicitamente che un agente od ufficiale di PS possa adottare provvedimenti di polizia in via di urgenza. L'art. 1 TULPS dice che le autorità di PS "vegliano sulla ... sicurezza dei cittadini" e l'art. 5 prevede "l'esecuzione in via di urgenza di provvedimenti" il che è cosa diversa dalla competenza ad emettere il provvedimento; questa comunque non fa capo ad ogni ufficiale od agente di PS, ma solo al "capo dell'ufficio di PS del luogo"

Ciò che non proprio non si comprende è perché carabinieri ed altri debbano abusare dei propri poteri, commettere atti illegittimi, assumersi responsabilità che non competono loro, solo perché i prefetti o le altre competenti autorità non sono "disponibili". Quanto scrivo trova autorevolmente conferma dal Consiglio di Stato che con sentenza 3150/06 scrive: "nondimeno l'adozione (*del provvedimento di ritiro delle armi ex art. 39 TULPS*) non può eludere l'obbligo generale sancito dall'art. 7 L. n. 241/1990 di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali è destinato ad esplicare i suoi effetti."

Autorizzazioni di polizia: il giudizio sull'affidabilità e buona condotta

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della terza Sezione 4.12.2015, n. 5522 interviene in una materia delicata quale quella delle autorizzazioni di pubblica sicurezza ben rappresentando come, anche in tali casi, l'autorità debba muoversi nel pieno rispetto del principio di legalità e dei principi generali che governano l'azione amministrativa di tipo procedimentale.

E lo fa bacchettando la questura che aveva revocato una licenza per l'esercizio di attività di commercio di oggetti preziosi senza idonea motivazione e istruttoria.

Nel caso di specie il Giudice amministrativo (sia di primo sia di secondo grado: il Consiglio di Stato, nel caso in esame, conferma sentenza del TAR Calabria, Rc, n.802/2014) rileva come il provvedimento di revoca si fondasse "*su una episodica frequentazione e su un indimostrato pericolo di abuso, dedotto da una altrettanto indimostrata contiguità con soggetti terzi, coinvolti in vicende penali, alla quale non è stato offerto alcun valido*

riscontro e dalla quale non può inferirsi nessun pericolo di abuso che raggiunga il limite della rilevanza anche solo un'ottica pubblicistica"

Ma il Consiglio di Stato va anche più in là.

Nel replicare alle deduzioni processuali dell'Avvocatura, sottolinea anche come la mancanza della "buona condotta" (art. 11 del r.d. 773/1931) non possa "sostanziarsi solo in una generica "colpa d'autore", costituita da un giudizio di disvalore su eventuali cattive frequentazioni e sulla vita spregiudicata e, più in generale, sul comportamento del titolare della licenza, ma deve concretizzarsi in un motivato e ragionevole giudizio sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata.

Al contrario, prosegue il Consiglio di Stato, nella materia delle autorizzazioni di polizia, la carenza di affidabilità e buona condotta devono esser desunte da condotte significative, collegate e coerenti con il tipo d'attività soggetta a tali titoli di polizia, con la precisazione, però, che il relativo giudizio deve partire dai dati - e dunque da una corretta istruttoria - per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso (CdS, III, 3.4.2013, n. 1867).

In assenza di tale motivato e ragionevole giudizio, sorretto da adeguata istruttoria e non da meri sospetti o denunce anonime, dunque i provvedimenti di dinieghi e revoche di autorizzazioni sono illegittimi per difetto di motivazione.

Sentenza da condividere pienamente non solo perché conforme ai principi elementari in materia di motivazione provvedimento ma perché pone dei significativi e chiari paletti in una materia, quale quella delle autorizzazioni di Pubblica sicurezza, dove diritti "fondamentali" direttamente garantiti dalla costituzione si scontrano con i penetranti poteri restrittivi e impeditivi delle autorità di Pubblica sicurezza.

In questo contesto, è il procedimento amministrativo la cartina al tornasole del grado di democraticità del sistema, spartiacque tra libertà e autorità.

Fonte: Consiglio di Stato

Paolo Pittori

(11 dicembre 2015)

Hai un arsenale in casa? Rischi la revoca del porto d'armi!

Detenere un mostruoso numero di munizioni in casa (nella specie 3029 proiettili, stando al verbale di sequestro) può portare legittimamente alla revoca della licenza di porto d'armi, ove il giudizio dell'Amministrazione sia correttamente fondato sull'inaffidabilità dell'interessato in ordine ad un corretto uso delle armi.

E' quanto ha sentenziato il TAR della Puglia, Prima sezione di Lecce, con il provvedimento n. 1103 del 24 aprile scorso, sul presupposto che il potere di revocare la licenza di porto d'arma si fonda sulla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, in base al disposto degli artt. 11, terzo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ("*Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione*") e 43, secondo comma, dello stesso TULPS ("*La licenza può essere riacquisita ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi*").

E' invero principio pacifico, più volte affermato dalla giurisprudenza, quello per il quale è sufficiente che l'Autorità abbia correttamente valutato l'inaffidabilità del soggetto titolare della licenza, con il correlato rischio che della stessa possa farsi un uso improprio.

Infatti, il potere di vietare - o *ab initio* ovvero con revoca di una precedente autorizzazione - la detenzione di armi nei confronti di chi è ritenuto ben capace di abusarne, si basa su una

considerazione assolutamente ed ampiamente discrezionale, che si esercita con prevalente riguardo all'interesse pubblico che mira all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento ipotizzabile in concreto per un eventuale uso delle armi, in riferimento alla condotta ed all'affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di un eventuale uso improprio.

Posto che tale valutazione presenta un connotato preventivo, non è richiesto che vi sia stato un concreto ed accertato abuso da parte dell'interessato, essendo sufficiente invece che - sulla base di elementi obiettivi - se ne dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi, oppure un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni.

Rodolfo Murra
(27 aprile 2014)

Porto d'armi: il diniego di rinnovo deve essere adeguatamente motivato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04858/2014, ha definitivamente accolto le ragioni avanzate da un cittadino lombardo che aveva visto illegittimamente respingere dal Prefetto la propria istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale in ragione della scarsa entità del volume d'affari dichiarato dal ricorrente.

Il cittadino in questione era titolare di una licenza per porto di pistola per difesa personale dal 1997, rinnovata di anno in anno fino al 2011. Tale licenza veniva rilasciata a seguito di un tentativo di estorsione subito nel 1996 dal ricorrente e dalla sua famiglia. Non essendo mutati i presupposti che avevano determinato l'originario rilascio ed in considerazione dei successivi rinnovi, il ricorrente presentava fiducioso istanza di rinnovo per il periodo 2011-2012, indicando le ragioni a supporto della richiesta, quali l'elevato tasso di criminalità della zona limitrofa la sua abitazione e l'elevato volume d'affari che lo vede coinvolto, ma il prefetto respingeva l'istanza.

Il Giudice amministrativo, accogliendo le ragioni del protagonista della vicenda sia in primo che in secondo grado, ha inteso ripristinare le ragioni del ricorrente, affrontando il delicato tema della discrezionalità della Pubblica amministrazione nel rilasciare determinati provvedimenti in tema di Pubblica Sicurezza.

Nello specifico, il giudice amministrativo ha precisato che l'elevata discrezionalità di cui è indubbiamente titolare l'Autorità di pubblica sicurezza in tale materia, deve, tuttavia, essere esercitata secondo i principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa, senza che ciò possa trasmodare in irrazionalità manifesta.

Pertanto, secondo quest'ordine di idee, in caso di diniego del rinnovo della licenza, la Pubblica Amministrazione procedente non potrà esimersi dall'indicare, nella motivazione, *"il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo"*.

Eleonora Finizio
(27 settembre 2014)

Porto d'armi: quando il convivente o l'ambiente familiare possono bloccare il rinnovo

Sebbene l'Autorità di pubblica sicurezza abbia il compito, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire per quanto possibile i delitti (ma anche i sinistri involontari) e, comunque, i fatti lesivi della sicurezza pubblica, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi, e sebbene la discrezionalità vada esercitata con il massimo rigore, ben potendo attribuirsi valore a qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del divieto, tuttavia, **i requisiti soggettivi del richiedente vanno valutati con**

stretto riferimento alla persona del titolare dell'autorizzazione, che deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, e deve anche assicurare la sua personale affidabilità circa il buon uso delle armi.

Sulla base di questa premessa la **Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 7.12.2015 n. 5542** ha proceduto a valutare il diniego di rinnovo della licenza di porto della pistola e detenzione di qualsiasi tipo di arma emesso dal Prefetto e basato sui numerosi precedenti del **convivente** del richiedente il rinnovo.

Nella sentenza - pur richiamandosi la giurisprudenza che afferma come il pericolo di abusi potrebbe derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell'autorizzazione o con cui egli intrattiene rapporti personali, anche di vicinato - il Collegio precisa però che, in tal caso, **occorrerebbe indicare altrettanto rigorosamente quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l'ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale**; ad es., elementi circostanziati potrebbero consistere nella presenza di situazioni di conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari o di convivenza (ad es. con scambio di querele, minacce e lesioni) in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto. In conclusione il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai fini di una rivalutazione dell'affidabilità della ricorrente e di una motivazione circostanziata, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, sulla scorta di un quadro indiziario chiaro e dettagliato.

Fonte: Consiglio di Stato

Enrico Michetti (8 dicembre 2015)

Porto d'armi: scatta la revoca per la foto nel profilo facebook con la pistola in pugno e l'invito a farne uso

Aveva pubblicato sul suo Profilo Facebook, in riferimento a forme di "autotutela" della proprietà privata, una foto con la pistola in pugno e l'invito a farne uso. Su segnalazione da parte della Compagnia dei Carabinieri la Prefettura emetteva il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.

Inutile è stato il ricorso al giudice amministrativo in quanto il **TAR Umbria, Sez. I, con sentenza del 19 febbraio 2016 n. 123** ha ritenuto infondati i motivi prospettati.

In particolare, il Collegio ha rilevato che **il provvedimento prefettizio ex art. 39 del t.u.l.p.s. rientra tra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento.**

Il provvedimento di divieto di detenzione delle armi ha natura cautelare, e rispetto allo stesso l'urgenza è qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici (ordine e sicurezza pubblica) che caratterizzano la misura preventiva. Ne discende che l'esigenza di celerità diviene attuale in correlazione con l'apprezzamento, sotto il profilo del pericolo dell'abuso, di una determinata condotta, purchè significativa, nella sua connotazione, di una prognosi sul pericolo di abuso.

Aggiunge il TAR che il divieto di detenzione d'armi, avendo la **finalità di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi dell'incolumità pubblica, non necessita che l'abuso da cui fare derivare il provvedimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo**; l'Autorità di polizia, in definitiva, nella sua discrezionalità può ritenere valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno il requisito dell'affidabilità.

La circostanza che **nel profilo facebook si faccia riferimento a forme di "autotutela" della proprietà privata e sia pubblicata una foto con la pistola in pugno e l'invito a farne uso costituisce un elemento di valutazione, da parte dell'Amministrazione, non incongruo od illogico, tale dunque da non superare il limite sistemico del sindacato giurisdizionale consentito al giudice amministrativo.**

D'altro canto - precisa il Collegio - occorre considerare che il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio, in deroga al divieto di portare armi sancito dall'art. 699 del cod. pen. e dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975; di conseguenza, in tale quadro, **il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa.**

Il potere dell'Amministrazione, conclude il TAR, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, ragione per cui non occorre un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di una o più circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.

Fonte: Giustizia Amministrativa

Enrico Michetti (2 marzo 2016)



DI TUTTO UN PO' MA CON PRECISIONE

La prima cosa da evitare, sempre, è il "...*ho sentito dire che*" oppure "*mi hanno detto che*..." senza essere sicuri che quello che vi hanno detto sia cosa basata su fatti reali, norme scritte e verificabili. Quante volte abbiamo sentito anche da persone addette ai lavori che il porto d'armi per uso sportivo (in verità il porto d'armi per tiro a volo), consente il trasporto delle armi solo da casa al poligono e viceversa ?! Quante volte qualcuno ha affermato che le 9X19 sono munizioni da guerra o che le cartucce parabellum sono munizioni da guerra !? Ultimamente si sono sentite voci su armieri che dichiarano che la detenzione di munizioni sia per arma corta che lunga è limitata a 200 colpi in totale. C'è qualcuno che crede addirittura che si possano detenere 200 colpi per ogni arma posseduta e chi ancora non sa che le armi da caccia non sono classificate ma sono tali a seconda della loro natura, cameratura e calibro.

Oggi molti arrivano ad affermare che i caricatori con più di 10 o 20 colpi non si possono più usare oppure che i fucili a pompa sono vietati a caccia. Perché ?!

Male informazione o malafede ?

Vogliamo escludere la malafede e quindi parleremo di male informazione, spesso nata già in armeria. L'armiere dovrebbe essere il primo fautore della perfetta e buona disciplina del proprio cliente e quindi dovrebbe essere capace di informarlo con estrema esattezza su ogni sfaccettatura di questo mondo (quello delle armi naturalmente), con un minimo di infarinatura sulle norme in atto e da seguire. Certo, non un esperto giurisprudenziale ma almeno capace di leggere una norma come quella del TULPS e della 110/75 che contengono gran parte dei principali articoli sulle armi e munizioni. Sfortunatamente troppo spesso si scoprono improvvisati esperti, di cui Mori già accennò in passato, ma tra i principali dobbiamo anche inserire armieri, istruttori o direttori di tiro, dirigenti di sezioni sportive di tiro e tanti che non la fanno troppo lunga per poterla raccontare eppure lo fanno. Troppo spesso sono i primi a spacciare vere cose che fanno solo "per sentito dire" senza mai essersi realmente informati sulla questione. Rivendono il formaggio avariato senza averlo per primi assaggiato. Così spesso saltano fuori nuove "leggi" mai sentite o circolari sconosciute che circolano per giorni di bocca in bocca con la sottolineatura. "mi hanno detto che". Addirittura, alcune volte, circolano le mitiche voci di una nuova Legge approvata da poco.

Inutile chiedere "chi te lo ha detto ?" di solito la risposta è: l'armiere, uno al poligono, uno dell'ufficio armi, uno che ricarica da anni o ancor peggio: "un direttore del poligono dove vado". L'Italia è fatta di frasi come: "mi hanno detto che" prese per "bibbia" quando non sarebbe nemmeno lecito ascoltare quanto esprimono, evitando così di fare successive brutte figure.

La "malafede" (ma speriamo sia solo ignoranza), oggi porta ad affermare da molti che è vietato l'uso dei caricatori maggiorati dal novembre 2018, che è vietato usare proiettili in piombo per difesa, cosa che la Legge non dice affatto, qualcuno addirittura è arrivato ad affermare che ora non si possono più detenere armi senza un regolare porto d'armi valido quando in realtà la norma prescrive semplicemente che chi non ha una licenza di PdA ma possiede ancora delle armi deve semplicemente sottoporsi alla visita medica ogni cinque anni (come per il rinnovo di un porto d'armi).

Sono affermazioni chiaramente fatte da chi la norma non l'ha letta o è stato male informato

perché non vogliamo pensare che nel 2020 chi legge una norma poi non sappia cosa ha letto. Certo, l'Italia secondo il Sole 24Ore è il paese più ignorante d'Europa. Sarà forse così in tutte le cose ? Sarà il motivo perché l'Italia non va avanti ? Troppo "faciloni", troppo superficiali ? Eppure ormai che con i moderni cellulari è possibile con pochi colpi di pollice conoscere se una affermazione è reale o solo una storiella campata in aria, tutti dovremmo essere pronti a verificare prima di comunicare ad altri informazioni che potrebbero esserci state date errate. Intanto noi ci siamo riusciti, entrando nel nostro sito con il vostro smartphone o hipad, basta cliccare sul pulsante "LEGGI" o quello delle "CIRCOLARI" per avere a disposizione tutto il materiale legislativo aggiornato alle ultime modifiche inserite.

Certo; non abbiamo pretesa che si sappia tutto di tutto, ma che si verifichino le informazioni almeno possiamo pretenderlo. Facendo questo si possono fermare sul nascere tante voci errate che ancora continuano a circolare.



Disarmare la Nazione è l'intento del potente per arrogarsi l'intero potere senza oppositori. Eserciti, dittatori, assassini, pregiudicati, politicanti, industriali, ricchi ed evasori preferiscono un popolo mite

PIU' PRECISI = PIU' CORRETTI

Non è certo necessario conoscere a memoria ogni norma, ogni articolo di Legge, è opportuno però verificarne personalmente l'esistenza e leggerlo, così da essere sicuri che ciò che vi hanno detto corrisponda a verità, solo a quel punto potrete con sicurezza diffondere ulteriormente l'informazione avuta. Facciamo un esempio chiaro: una falsa notizia dice che in Italia è vietato avere armi corte in 9x19. Ciò risulta falso, infatti l'articolo 2 della Legge 110/1975 esprime quanto segue: **"non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ARMI da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum"**. Se avete notato bene è vietato fabbricare, importare e vendere, non certo detenere. Quindi, come è già successo, se trovate in una vecchia cantina una pistola in cal.

9X19 potete chiedere di poterla detenere perché non l'avete importata, fabbricata e nemmeno acquistata. Per altro chi possedeva vecchi revolver in 9X19 continua a farlo senza che questi gli siano stati ritirati.

Anche sulla questione caricatori si è spesso sentito dire che vi è oggi il divieto dell'uso dei caricatori con più colpi di quanto lo stesso articolo di Legge sopra riportato consenta. Ciò però non è vero, la Legge esprime quanto segue: **"non e' consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ARMI comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le ARMI antiche e per le repliche di ARMI antiche, con CARICATORI o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le ARMI lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le ARMI corte, nonche' di tali CARICATORI. Per le repliche di ARMI antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore a 10"**, come sopra non è più consentito importare, vendere o fabbricare, caricatori per armi comuni (escluse le armi antiche, le repliche di armi antiche e le armi sportive), caricatori per armi lunghe con più di 10 colpi e caricatori per armi corte con più di 20 colpi ma non è vietato utilizzarli la dove essi siano stati regolarmente denunciati. Per le armi antiche importate o vendute è consentito un numero di colpi non superiore a 10, ciò non vieta tuttavia, l'uso di altri caricatori. Quindi se si possiede un arma sportiva si possono acquistare per essa caricatori fino a 29 colpi e detenerli regolarmente.

Così l'articolo 38 ha subito anch'esso delle modifiche: " La denuncia e' altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ". Queste poche parole vogliono semplicemente dire che devono essere denunciati tutti i caricatori che si possiedono ma solo se essi contengono più di 10 colpi se sono per armi lunghe o più di 20 colpi se sono per armi corte. Vanno denunciati sia quelli venduti con le armi, sia quelli sportivi ... insomma tutti quanti.

Ora che sapete come fare, prima di divulgare notizie per sentito dire, verificatene l'esattezza. Internet è un pozzo di notizie, non tutte vere, ma ci sono siti specializzati da cui attingere le informazioni che desiderate.

Auspichiamoci quindi l'avvio di una nuova era, tanto più che se lo sportivo è informato le Questure non avranno più campo libero per imporre proprie Leggi inventate a doc per limitare chi possiede armi.

Noi per altro aggiorneremo sempre in tempo reale, ogni nuova norma perché siate sempre informati di ciò che accade.

Tiopratico.com®



1988 - 2018 thirty years of experience in the world of the weapons e ammunition
© Copyright Tiropratico.com® - All rights reserved